NORME DI ATTUAZIONE DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI BREVETTI

Art. 4

Trasmissione della domanda

L'Ufficio centrale brevetti trasmette all'Ufficio internazionale e all'amministrazione che viene incaricata della ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti dalle regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del trattato di cooperazione in materia di brevetti. Se quindici giorni prima della scadenza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, fissato dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del trattato, e' pervenuta dal Ministero della difesa l'imposizione del vincolo del segreto, l'Ufficio ne da' comunicazione al richiedente diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto. Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione ne puo' essere chiesta la trasformazione in una domanda nazionale che assume la stessa data di quella internazionale; se la trasformazione non viene richiesta, la domanda si intende ritirata.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1985, non più in vigore dal 19 marzo 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti
Estremi	Legge 21 dicembre 1984, n. 890
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-attuazione-del-trattato-di-cooperazione-internazionale-in/art-4-trasmissione-della-domanda/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it